

ORDINANZA N. 22 del 26/10/2017

Pratica: ORD-921-2017	del 26/10/2017
OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DOMESTICO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO - SANITARI	

Considerato:

- che l'eccezionale periodo di siccità sta comportando problemi in ordine all'approvvigionamento idrico con particolare riferimento alle derivazioni dalle sorgenti montane e dalle acque superficiali;
- che la mancanza di acqua potabile nelle abitazioni oltre che creare disagi nella vita quotidiana, può creare seri problemi di natura igienico sanitaria;

Ravvisata:

- la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, ordinando il divieto di utilizzo di acqua potabile ad uso domestico per scopi diversi da quelli igienico sanitari;

Ritenuto:

- pertanto di limitare l'utilizzo dell'acqua potabile fornita alle utenze domestiche ai soli fini igienico sanitari;

Vista la nota di richiesta emissione ordinanza per limitazione utilizzo acqua potabile della Società CORDAR Spa prot. 3698 del 23.10.2017, pervenuta al protocollo generale in data 25.10.2017 al numero 56894;

Visto

il disposto dell'articolo 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

ORDINA

alle utenze domestiche del Comune di Biella, e fino ad espressa revoca del presente provvedimento:

IL DIVIETO

di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per usi diversi da quelli igienico sanitari;

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi e pertanto si raccomanda di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- preferire per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- usare dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi - getto per rubinetti;

AVVERTE

le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

Il presente atto è trasmesso a CORDAR, gestore del servizio idrico integrato, all'ASL BI ed al Dipartimento ARPA di Biella.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Avv. Marco Cavicchioli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate.*

Il file è conservato presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Biella